

ATTO COSTITUTIVO
DOGS EDUCATION SAFETY SPORT

In data 06 maggio 2023 in Volpiano (TO) via Pinetti n. 77, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i sig.ri.

- 1) BERGAMINI PAOLA, nata a Rivoli (TO) il 12/11/1975, residente Via Defendente Ferrais n 30 Settimo (TO) , C.F. BRGPLA75S52H355X;
- 2) BEVILACQUA GIUSEPPINA, nata a Noto (SR) il 09/02/1970, residente Via Busano n 84 Favria, C.F. BVLGPP70B49F943Y;
- 3) BORRELLO GIOVANNI, nato a Sant'Agata di Esaro (CS) il 28/10/1956, residente in Via Busano n 84 Favria,
- 4) ENRICO IVAN , nato a Biella (BI) il 06/04/1982, residente in Borgo D'Ale (VC) Via Boscherina n. 9, C.F. NRCVNI82D06A859X;
- 5) GAGLIANO ROSARIA, nata a Palermo (PA) il 31/03/1983, residente in Borgo D'Ale (VC) Via Boscherina n. 9, C.F. GGLRSR83C71G273A;
- 6) COSTANZO KAROL ANN, nata a Derby – Connecticut (U.S.A.) il 02/01/1972, Crso. Gallileo Ferraris n 215 C.F. CSTKLN72A42Z404G;
- 7) MARANDO GRAZIELLA, nata a Torino (TO) il 01/03/1970, residente in Foglizzo (TO) Via Maria Letizia n. 15, C.F. MRNGZL70C41L219D;
- 8) MARANDO MIMMA, nata a Platì (RC) il 16/04/1964, residente in Volpiano (TO) Via Pinetti n. 77, C.F. MRNMMM64D56G735A;
- 9) PRELLE MARINA DANIELA, nata a Ivrea (TO) il 10/01/1977, residente in Rivarolo Canavese (TO) C.so Indipendenza n. 105, C.F. PRLMND77A50E379Z;

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lg. n. 117/2017

Paola Bergamini
Giuseppina Bevilacqua
Giovanni Borrello
Ivan Enrico
Maria Letizia Marando
Mimma Marando
Daniela Prelle
Karol Ann Costanzo

Paola Bergamini
Giuseppina Bevilacqua
Giovanni Borrello
Ivan Enrico
Maria Letizia Marando
Mimma Marando
Daniela Prelle
Karol Ann Costanzo

religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, detta le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento e di estinzione.

L'Associazione denominata DOGS EDUCATION SAFETY SPORT A.S.D.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:

DOGS EDUCATION SAFETY SPORT Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica

Handwritten signatures:
Boenley / M. M. / P. B.
R. / Costanza / L. G.

I presenti chiamano a fungere da Presidente dell'assemblea costituente la Sig.ra Marando Graziella e da segretario la Sig.ra Bevilacqua Giuseppina che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione si prefigge di svolgere attività sportiva cinotecnica. Questa disciplina sarà praticata attraverso le varie metodiche e stili diversi, oggi diffusi nel moderno mondo sportivo prefiggendosi di svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva degli sport e discipline oggetto dell'associazione. Scopo dell'associazione è intraprendere iniziative di cui all'oggetto con scuole, comuni ed altri enti sia pubblici che privati.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

Bevilacqua
Marando
Costanza
Karl
am

P. B.
 J. B.
 M. B.
 L. B.
 R. B.
 S. B.
 T. B.
 U. B.
 V. B.
 W. B.
 X. B.
 Y. B.
 Z. B.

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 30/8/23. 1329

Serie 3 versati 2 360,00 € TRECENTO SESSANTA / €

IL FUNZIONARIO
Davide Antonino DITTA

ma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

DOGS EDUCATION SAFETY SPORT

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA A.P.S. A.S.D.

ART. 1 – Denominazione, sede e durata.

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **DOGS EDUCATION SAFETY SPORT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA**, -siglabile **D.E.S.S. A.P.S. A.S.D.**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" e "ASD" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e "Associazione Sportiva Dilettantistica" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Volpiano (TO) Via Pinetti n° 77 10088 (TO). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Monaldo Quella
Roberto
h
1
Costanze
Karl
Anna
Pio
Ta'
Samella
Manuela
Enrico
Rob
Bj

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
4. L'Associazione acquisirà il riconoscimento ai fini sportivi mediante l'affiliazione a una o più Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che potranno operare quali reti associative per l'associazione e dei quali si impegna a osservare Statuto, Regolamenti e delibere degli ordini superiori.
5. Il riconoscimento ai fini sportivi comporterà altresì l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni, del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione o dell'ente o degli enti di promozione sportiva di affiliazione.

Nell'ambito delle attività sociali l'associazione si prefigge di contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive. L'associazione si prefigge di svolgere attività sportiva cinotecnica. Questa disciplina sarà praticata attraverso le varie metodiche e stili diversi, oggi diffusi nel moderno mondo sportivo prefiggendosi di svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva degli sport e discipline oggetto dell'associazione. Scopo dell'associazione è intraprendere iniziative di cui all'oggetto con scuole, comuni ed altri enti sia pubblici che privati.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale e potrà:

- Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e iniziative di promozione sportiva dilettantistica;
- promuovere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
- promuovere iniziative culturali e ricreative;
- stipulare contratti e convenzioni anche con Regioni, Province e Comuni;
- difendere i cani, i gatti e gli animali in genere contro le crudeltà, i maltrattamenti e gli abusi di qualsiasi tipo;
- creare un movimento di opinione pubblica in favore di cani, gatti e animali in genere perseguendo lo scopo che essi vengano legalmente riconosciuti come esseri senzienti portatori di diritti nel rispetto delle leggi sanitarie;
- sensibilizzare l'opinione pubblica a combattere e prevenire il fenomeno del randagismo;
- promuovere ed attuare iniziative e manifestazioni atte a far conoscere e divulgare l'associazione e le sue finalità con lo scopo di diffondere messaggi di sana zoofilia e di raccogliere sovvenzioni economiche, per garantire il sostentamento degli animali rifugiati e la manutenzione delle strutture di cui sopra.
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

Stefano Greco
Benigno
RM

2
Cristian Kaulen

Giuseppe Bonelli
Maurizio
Roberto

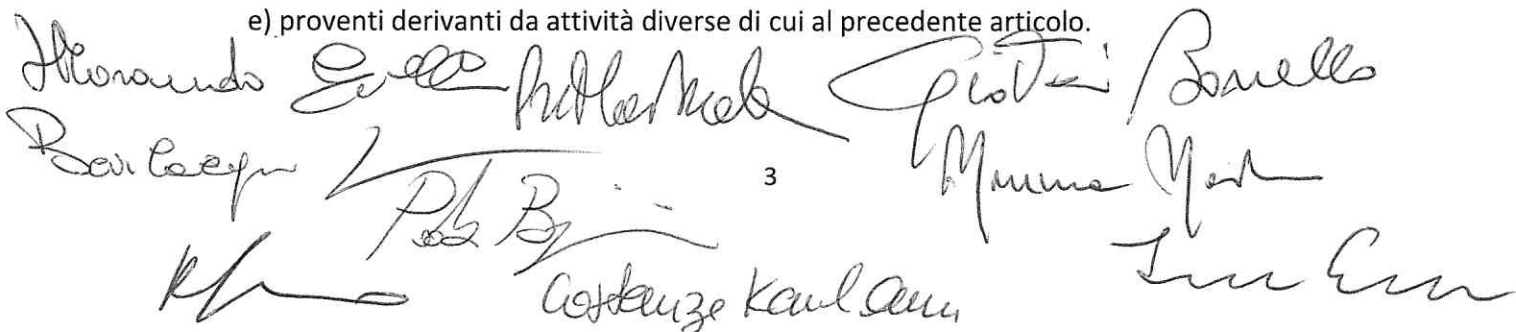
- utilizzare siti Internet e/o strumenti multimediali affini e/o una radio;
- presentare progetti sportivi, ricreativi, sociali e servizi per la collettività;
- organizzare corsi formativi e di riqualificazione professionali e non;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.
- promuovere iniziative culturali e ricreative anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, mostre e rassegne, incontri, ritrovi, serate musicali e feste;
- corsi, seminari e conferenze;
- iniziative di promozione sportiva dilettantistica anche attraverso l'organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive e la promozione di attività non agonistiche;
- progetti di solidarietà e iniziative di sostegno per le famiglie, per le fragilità economiche e sociali e le disabilità, supporto educativo e scolastico, attività laboratoriali, sostegno studio e accompagnamento, pre e post scuola, centri estivi, centri giovanili e altro anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Scolastiche, di altre associazioni e di professionisti qualificati
- organizzare attività di turismo sociale;
- favorire la crescita culturale attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole etc...

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Analogamente rispetterà, per le attività sportive, i limiti di cui all'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.. Il consiglio direttivo sarà competente a determinare le attività diverse che potranno essere svolte.

ART. 4 - Patrimonio, entrate e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale;
 - b) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono a essa a qualsiasi titolo;
 - c) da elargizioni, erogazioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - d) dagli eventuali avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
 - b) contributi e liberalità di associati, terzi, e di enti privati o pubblici;
 - c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
 - d) cessione di pubblicazioni a cura dell'Associazione nell'ambito della sua attività di divulgazione culturale;
 - e) proventi derivanti da attività diverse di cui al precedente articolo.



 3

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
5. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati, sia all'atto dell'adesione iniziale sia negli esercizi successivi.
6. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

Monardo, De Cece, Di Maria, Piovetti, Roselli, Benigni, P. B., Giuseppe, Morde, Antonze, Kaulam, J. C.

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

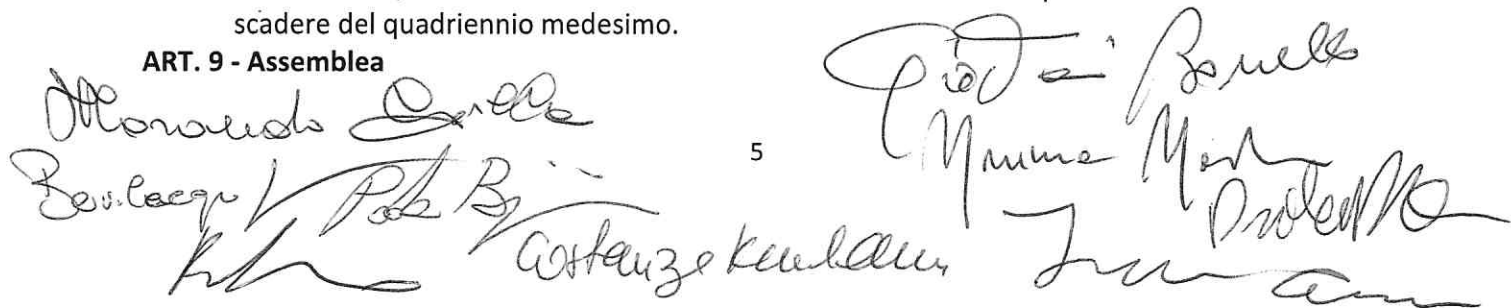
1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

5



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there are three signatures, including one that appears to be 'Monica'. In the center, there is a signature that looks like 'Antonio'. On the right, there are two more signatures, one of which appears to be 'Piero'. The signatures are written over the bottom of the text area.

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, In seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. Con L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. Le sedute assembleari potranno anche svolgersi da "remoto" - e la conseguente espressione del voto - mediante mezzi di telecomunicazione o elettronici, purché idonei a garantire la verifica dell'identità dell'associato e la piena partecipazione di quest'ultimo.
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

SPORTIVA O DISCIPLINA ASSOCIATA SE RICONOSCIUTE DAL CONI, OVVERO ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.

ART. 11 - Il Presidente

[Handwritten signatures: Giovanni Bonelli, Roberto Marini, Enzo Cuccia, Paolo Bazzani, Roberto, Caterina, Donato]

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

8

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Giovanni Benelli", "Antonio", "Cristian", "Luis", "P. B.", and "Giovanni Benelli".]

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e della normativa sportiva per la specifica attività in quanto compatibile.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Settembre e si chiude il 31 Agosto di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di cui al periodo precedente può essere differita, nei successivi 60 giorni che decorrono dal termine suindicato, per motivate ragioni indicate nell'avviso di convocazione.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione sportiva dilettantistica associazione di promozione sociale, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente, nonché del D. Lgs n. 36 del 28 febbraio 2021 in quanto compatibile.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Monaco G. A. *Pietro B. A.*
P. B. A. *Boileau 2*
M. M. A.
Costanza K. A. *Lu. A.*

9